



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana
Posizione di Collaborazione e di Coordinamento 2*

Prot. n. 7134 / 025.11.23

del 4 aprile 2023

Oggetto: Legge regionale 8 maggio 2018 n.8 art. 15, comma 2, Legge regionale 22 febbraio 2019 n.1, art. 7, comma 3, Legge regionale n.22/02/2023 n.2, art. 3, commi 21 e 22. Contributo straordinario per attività di Cargo c/o l'Aeroporto di Comiso - Richiesta parere su procedura di affidamento, per Appalto integrato, della progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori - Ufficio merci - Attività Cargo - Aeroporto di Comiso.

Dipartimento delle Infrastrutture e della
Mobilità e dei Trasporti
dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it
Rif. nota 11506 del 12/3/2023

Il relazione a quanto richiesto con la nota in epigrafe va preliminarmente osservato che questo Ufficio è istituzionalmente chiamato a rendere pareri sulla interpretazione o sull'applicazione di norme regionali, e non ad esprimersi in ordine alla legittimità, o correttezza, di singoli provvedimenti amministrativi riconducibili alla esclusiva competenza dei dirigenti dell'ufficio richiedente.

Ciò considerato, ed in un'ottica di collaborazione tra gli Uffici regionali, si rassegnano comunque le seguenti considerazioni di carattere generale, anche nella considerazione, che l'unico organo competente ad esprimere pareri relativi alle questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara è l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) secondo quanto già previsto dall'art.211 del D.lgs 50/2016, norma sostituita dal recentissimo art.220 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*", pubblicato sulla G.U.R.I. del 31 marzo 2023, n.36 (supplemento ordinario n.12) ed entrato in vigore il 1 aprile del 2023.

Con le norme in oggetto il legislatore regionale ha concesso, nell'esercizio finanziario 2018, un contributo straordinario in favore del Comune di Comiso (Rg) al fine di implementare l'attività cargo dell'Aeroporto di Pio La Torre. Tale contributo, implementato successivamente per due volte nel corso del 2019 e del corrente anno, deve essere erogato nella misura del 60% a titolo di anticipazione ed il resto a seguito delle rendicontazioni degli stati di avanzamento dei lavori.



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana
Posizione di Collaborazione e di Coordinamento 2**

A quanto risulta dalla richiesta di parere, e dalla documentazione allo stesso allegata, a base della gara di affidamento dell'appalto integrato per la realizzazione dell'opera è stato posto il progetto definitivo, non ancora approvato, considerato che i tempi di approvazione avrebbero ecceduto la data del 31 dicembre 2021 "entro la quale vigeva l'obbligo di individuare il creditore certo pena la revoca del contributo". Questo secondo quello che riferisce in una sua comunicazione il responsabile unico del procedimento.

In particolare lo stesso, lamentava la impossibilità di acquisire tutti i prescritti pareri entro la data sopra indicata pena la perdita del finanziamento previsto dalla Legge.

Tali pareri venivano successivamente acquisiti nella Conferenza di servizio decisoria convocata, in modalità asincrona, con nota del 12 luglio 2022 e nel corso della quale gli uffici regionali convocati: Dipartimento delle Infrastrutture (Servizio 4), Dipartimento Regionale Tecnico (Servizio 6 e Servizio del Genio Civile di Ragusa) non eccepivano nessuna criticità, escluso il Genio Civile, che, per la precisione, esprimeva comunque il proprio parere di fattibilità sismica con alcune prescrizioni. Nessuno invece rilevava la criticità oggetto del presente parere.

Dalla documentazione allegata alla stessa richiesta di parere (in particolare dall'allegato 9, Convocazione Conferenza di servizi decisoria), sembrerebbe che la procedura adottata dall'Amministrazione comunale, l'appalto integrato, come originariamente prevista dall'art.59, comma 1 bis del Dlgs 50/2016, sia stata modellata sulle disposizioni contenute nel successivo Decreto Legge 31 maggio 2021 n.77 "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*".

In particolare tale scelta sembrerebbe compatibile con quanto previsto dall'articolo 48, comma 5, del sopracitato Decreto cosiddetto "Semplificazioni-bis" (Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, come convertito dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108), esclusivamente per gli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal P.N.R.R. e dal Piano Nazionale degli Investimenti Complementari (PNC), nonché dai programmi finanziati con i fondi strutturali dell'Unione Europea, in deroga alle disposizioni legislative di cui all'art. 59, comma 1, del Codice dei contratti pubblici. Per gli appalti di natura diversa, essendo stato momentaneamente sospeso fino al 30 giugno 2023 (proroga della sospensione previgente, ai sensi dell'art. 52 della Legge n. 108/2021), il divieto di ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori (Art. 59, comma 1, del Codice dei contratti pubblici), risulterebbe attualmente ammesso l'affidamento con Appalto Integrato di progettazione ed esecuzione dei lavori per qualsiasi tipologia di opera pubblica, sulla base del progetto definitivo.

Infatti, al di fuori degli appalti di particolare complessità o di rilevante impatto, disciplinati dall'art. 44 del sopracitato D.L. 77/2021, nel caso di affidamento dei contratti pubblici finanziati con i fondi europei del P.N.R.R. e del P.N.C., ed anche nel caso di *Appalto Integrato* di



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana
Posizione di Collaborazione e di Coordinamento 2**

progettazione ed esecuzione dei lavori, “l’affidamento dell’appalto avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi per oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l’offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori”(Art. 48 D. L. 77/2021).

D’altra parte, sulla questione relativa alle conseguenze giuridiche di un progetto a base di gara non ancora esecutivo, esiste una copiosa giurisprudenza per la quale il contesto normativo riferito agli articoli 23 e 26 del Codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016) pone l’accento sul come, in materia di gare pubbliche, gravi sulle stazioni appaltanti un preciso onere di diligenza circa lo scrupoloso ed esaustivo assolvimento di tutti gli adempimenti propedeutici all’indizione delle stesse, onere strumentale all’attuazione degli essenziali principi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.

La giurisprudenza, sia civile che amministrativa, ha in più occasioni affermato che anche nello svolgimento dell’attività autoritativa, l’amministrazione è tenuta a rispettare non soltanto le norme di diritto pubblico (la cui violazione potrebbe implicare l’invalidità del provvedimento e l’eventuale responsabilità da provvedimento per lesione dell’interesse legittimo), ma anche le norme generali dell’ordinamento civile che impongono di agire rispettando i principi di lealtà e correttezza, e dalla violazione dei quali possono discendere ipotesi di responsabilità contrattuale o extracontrattuale.(Consiglio di Stato, Ad. Plenaria, 4 maggio 2018, n. 5).

Detto questo, si rammenta che, ai sensi dell’art.21, commi octies e nonies, della Legge 241 del 1990 l’Amministrazione, che rilevi dei vizi sostanziali nel proprio provvedimento, può provvedere ad annullarlo d’ufficio per le motivazioni, e nel rispetto dei tempi, previsti dalla stessa Legge, trascorsi i quali l’atto consolida comunque i suoi effetti.

Anche l’A.N.A.C. si è, poi, più volte espressa sulla questioni relative al rispetto dei tre gradi di progettazione. A solo titolo semplificativo si rimanda alla recente Delibera n.26 del 19 gennaio 2022 nella quale l’autorità evidenzia che il legislatore, nel definire la triplice scansione progettuale, ha previsto anche parziali possibilità di deroga dalla norma generale, limitatamente a particolari tipologie di intervento e di importo, e solo laddove la specifica tipologia e dimensione dell’intervento lo consentano, e a condizione che i contenuti dei livelli omessi siano comunque trasfusi in quello successivo al fine di salvaguardare la qualità della progettazione.

Nelle considerazioni di cui sopra il parere dello scrivente Ufficio.



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana
Posizione di Collaborazione e di Coordinamento 2*

Si rappresenta che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio.

Il Funzionario
F.to Pontillo

Il Dirigente
F.to Guida

L'Avvocato Generale
F.to Bologna